



COMUNE DI PIGNOLA

PROVINCIA DI POTENZA

SETTORE V° POLIZIA MUNICIPALE

BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO di AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVAZIONE di PUBBLICI ESERCIZI di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI E BEVANDE di TIPO "A e C"

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la legge 25.08.1991, n.287 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n.223/2006, convertito in legge n.248/2006;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n.3603/2006;

Vista la D.G.M. n.119 del 30 Giugno 2005, con la quale è stato approvato lo studio CESCOT sulla determinazione numero delle autorizzazioni per pubblici esercizi,

Vista la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Potenza in data 26 Maggio 2006, con allegato estratto del verbale, dove si evince, l'approvazione di ampliamento dei parametri numerici degli esercizi pubblici;

Vista la propria determina n 27 del 31.05.2008 on cui è stato adottato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

che sono disponibili per l'assegnazione **n.3 autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "A" e n.4 di Tipologia "C"** nelle zone commerciali del territorio comunale di seguito indicate:

Tipologia "A"

SUB zona 1B – centro storico n.1 autorizzazione

SUB zona 21 – zona C.da Molino di Capo - zona PIP-Pontemallardo n. 2 autorizzazione

Tipologia "C"

zona 2/A – Pantano n.2 autorizzazione

zona 2/E – Tora n.1 autorizzazione

zona 2/F – Petrucco n. 1 autorizzazione

ART. 1 – REQUISITI E CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. Possono partecipare al bando tutti coloro che, già al momento della presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 2 della legge 287/1991 e non vertano nelle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. Nel caso di richiesta inoltrata da persone fisiche, i requisiti debbono necessariamente fare capo al soggetto richiedente mentre, nel caso di società e di altri enti diversi dalle persone fisiche, il solo requisito professionale può essere posseduto anche da delegato appositamente nominato.

2. Le domande devono essere in bollo e devono essere inviate al seguente indirizzo :

Comune di PIGNOLA, Piazza Risorgimento n.1 – 85010 Pignola

esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura "domanda di autorizzazione per pubblico esercizio di somministrazione di tipo "A" e tipo "C".

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune, ovvero entro il 30 Luglio 2009, a pena di esclusione. Qualora il predetto termine di scadenza cadesse in giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

L'amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di plichi o documenti per disguidi postali o comunque imputabili a terzi. Non si darà corso all'apertura delle buste non pervenute entro il termine stabilito e nei modi richiesti.

Le eventuali domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere ripresentate.

3. Le domande, sottoscritte con le modalità previste dal D.P.R. n.445/2000, devono essere redatte sull'apposito modello predisposto dal Responsabile del commercio del Comune di Pignola, disponibile presso il medesimo ufficio o scaricabile dal sito web del Comune www.comunepignola

4. Le istanze presentate fuori dei termini del bando o da soggetti privi dei requisiti soggettivi necessari sono respinte.

5. Eventuali istanze contenenti irregolarità sanabili debbono essere regolarizzate nei termini indicati dal Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria, e prendono data dal momento della loro regolarizzazione.

ART. 2 – CRITERI DI PRIORITA'

1. Scaduto il termine per le istanze, il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, procede alla redazione della graduatoria.
2. la graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità in ordine decrescente, nel senso che la priorità relativa al criterio superiore esclude l'applicazione dei successivi:
 - a) disponibilità dei locali ove attivare l'esercizio, già aventi destinazione d'uso commerciale per lo svolgimento dell'attività;
 - b) disponibilità dei locali dove attivare l'esercizio non aventi destinazione d'uso commerciale
 - c) disponibilità almeno dell'area ove costruire l'immobile da destinare all'attività
3. le priorità di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere fatte valere solo se sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la disponibilità sia già esistente al momento della domanda. A tal fine si considera valido anche il contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile;
 - b) la disponibilità sia vantata a titolo di proprietà, locazione, usufrutto o altro titolo che consenta l'utilizzo dell'immobile per esercitarvi l'attività di pubblico esercizio. Nel caso di comproprietà o altro diritto di terzi, vi sia loro assenso scritto al suddetto uso dell'immobile;
 - c) l'atto di disponibilità e l'eventuale assenso di terzi risulti da atto registrato o in corso di registrazione attestata da notaio o comunque abbia data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile;
 - d) le condizioni di cui al presente comma siano provate, mediante documentazione, in caso di utile collocazione in graduatoria, entro i termini indicati dal Comune.
4. A parità di titolo di priorità ai sensi del comma 3, l'assegnazione avviene per sorteggio pubblico di cui sarà dato avviso agli interessati.

ART.3 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Redatta la graduatoria di coloro che hanno diritto al rilascio delle autorizzazioni, il responsabile del servizio comunica loro l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione.

A coloro che non risultano aggiudicatari è comunicato il relativo provvedimento di diniego. Costoro non vantano alcuna priorità per eventuali assegnazioni di autorizzazione in futuro.

2. L'attivazione delle autorizzazioni, mediante apertura al pubblico dei locali ed inizio

effettivo dell'attività di somministrazione con regolarità, deve intervenire ai sensi dell'art.4 della legge n.287/1991, entro sei mesi dalla comunicazione di accoglimento di cui al comma 1, salvo proroga, anche più volte concedibile per gravi e comprovati motivi, previo ritiro presso il Comune del titolo o documento di autorizzazione.

3. Il rilascio del documento di autorizzazione è subordinato alla verifica:

- a) dei requisiti di sorvegliabilità dei locali;
- b) del possesso dei requisiti di carattere urbanistico, igienico-sanitario, dell' eventuale certificazione antincendio e di ogni altro requisito di legge relativo ai locali;
- c) dell'adempimento degli eventuali oneri fiscali relativi al rilascio del titolo di autorizzazione.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo o comunque l'esercizio non venga attivato nei termini, il responsabile del servizio procede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata che torna in disponibilità.

Pignola li, 30 Giugno 2009

Responsabile dell'area Vigilanza

F.to Ten. Rocco Smaldone